

Bruxelles, 2 giugno 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0165(COD)**

**10126/23
ADD 1**

**TRANS 221
MAR 80
OMI 47
CODEC 1016
IA 132
ILO 6**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	1° giugno 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 271 final - Annexes 1 to 5
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 271 final - Annexes 1 to 5.

All.: COM(2023) 271 final - Annexes 1 to 5



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.6.2023
COM(2023) 271 final

ANNEXES 1 to 5

ALLEGATI

della

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

**recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di
approdo**

{SEC(2023) 202 final} - {SWD(2023) 148 final} - {SWD(2023) 149 final}

ALLEGATO I

"I. Profilo di rischio della nave

Il profilo di rischio della nave è determinato dalla combinazione dei seguenti parametri generici, storici e ambientali.

1. Parametri generici

- a) Tipo di nave
Le navi passeggeri, le petroliere e le chimichiere, le navi gasiere e portarinfuse sono considerate a rischio maggiore.
- b) Età della nave
Le navi che hanno più di dodici anni sono considerate a rischio maggiore.
- c) Prestazione dello Stato di bandiera
 - i) Le navi battenti bandiera di uno Stato con una elevata percentuale di fermi all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi sono considerate a rischio maggiore.
 - ii) Le navi battenti bandiera di uno Stato con una modesta percentuale di fermi all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi sono considerate a rischio minore.
 - iii) Le navi battenti bandiera di uno Stato che ha ratificato tutti gli strumenti IMO obbligatori elencati all'articolo 2, punto 1, sono considerate a rischio minore. Non appena adottate le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lo Stato di bandiera di una tale nave deve dimostrare di aver rispettato il codice per l'applicazione degli strumenti IMO obbligatori.
 - iv) Le navi battenti bandiera di uno Stato che ha fornito versioni elettroniche dei certificati obbligatori di cui ai punti 1-XX dell'allegato IV.
- d) Organismi riconosciuti
 - i) Le navi dotate di certificati rilasciati da organismi riconosciuti con un livello di prestazione basso o molto basso in relazione alle loro percentuali di fermi all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi sono considerate a rischio maggiore.
 - ii) Le navi dotate di certificati rilasciati da organismi riconosciuti con un livello di prestazione elevato in relazione alle loro percentuali di fermi all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi sono considerate a rischio minore.
 - iii) Le navi dotate di certificati rilasciati da organismi riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 sono considerate a rischio minore.
- e) Prestazione della compagnia
 - i) Le navi di una compagnia con un livello di prestazione basso o molto basso, stabilito sulla base delle carenze delle sue navi e delle percentuali di fermi all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi, sono considerate a rischio maggiore.

- ii) Le navi di una compagnia con prestazione elevata, stabilita sulla base delle carenze delle sue navi e delle percentuali di fermi all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi, sono considerate a rischio minore.
- f) Parametri storici
 - i) Le navi che sono state sottoposte a fermo più di una volta sono considerate a rischio maggiore.
 - ii) Le navi sulle quali, durante l'ispezione o le ispezioni effettuate nel periodo di cui all'allegato II, sono state constatate meno carenze di quelle ivi indicate, sono considerate a rischio minore.
 - iii) Le navi che non sono state sottoposte a fermo nel periodo di cui all'allegato II sono considerate a rischio minore.

I parametri di rischio sono combinati utilizzando una ponderazione che rispecchia l'influenza relativa di ciascun parametro sul rischio complessivo della nave, allo scopo di stabilire i seguenti profili di rischio della nave:

- rischio elevato,
- rischio medio,
- rischio modesto.

Nel determinare i suddetti profili di rischio è attribuita maggiore importanza ai parametri relativi a tipo di nave, prestazione dello Stato di bandiera, organismi riconosciuti e prestazione della compagnia.

- g) Parametri ambientali
 - i) L'indicatore di intensità di carbonio della nave; le navi appartenenti alle categorie D-E sono considerate a rischio più elevato.
 - ii) Le navi sulle quali, durante l'ispezione o le ispezioni effettuate nel periodo di cui all'allegato II, sono state constatate meno carenze di quelle ivi indicate in relazione alle convenzioni MARPOL, AFS, BWMC, CLC 92, "Bunker Oil" e alla convenzione di Nairobi sono considerate a rischio minore.

ALLEGATO II

MODELLO DI PROFILO DI RISCHIO DELLA NAVE

(di cui all'articolo 10, paragrafo 2)

					Profilo				
					Nave a rischio elevato (HRS)		Nave a rischio medio (SRS)	Nave a rischio modesto (LRS)	
Parametri generici					Criteri	Punteggio ponderato	Criteri	Criteri	
1	Tipo di nave				Chimichiera Gasiera Petroliera Portarinfusa Nave passeggeri	1	nave a rischio né elevato né modesto	Tutti i tipi	
2	Età della nave				Tutti i tipi > 12 anni	1		Qualsiasi età	
3a	Bandiera	Livello di prestazione basso			2	Prestazione elevata			
3b		Tutti gli strumenti elencati all'articolo 2 ratificati		-	-	Sì			
3c		Certificato elettronico		I certificati obbligatori sono trasmessi digitalmente al sistema di informazione					
4a	Organismo riconosciuto	Prestazione	H	-	-	Elevata			
			M	-	-	-			
			L	Bassa	1	-			
			VL	Molto bassa		-			
4b		Riconosciuto dall'UE		-	-	Sì			
5	Società	Prestazione	H	-	-	Elevata			
			M	-	-	-			
			L	Bassa	2	-			
			VL	Molto bassa		-			
Parametri storici									
6	N. di carenze registrate in ogni ispezione nei 36 mesi precedenti		Carenze	>6 durante una delle ispezioni	-	≤ 5 in ciascuna singola ispezione (e almeno un'ispezione effettuata nei 36 mesi precedenti)			

7	Numero di fermi nei 36 mesi precedenti	Fermi	≥ 2 fermi	1	Nessun fermo
Parametri ambientali					
8	Indicatore di intensità di carbonio (<i>Carbon Intensity Indicator</i> , CII)	Classificazione	D-E	1	
9	Numero di carenze relative alle convenzioni MARPOL, AFS, BWM, CLC 92, "Bunker Oil" e alla convenzione di Nairobi registrate in ciascuna ispezione nei 36 mesi precedenti	Carenze	>3 durante una delle ispezioni	1	

HRS: le navi che soddisfano i criteri totalizzando un punteggio ponderato pari a 5 o più. LRS: le navi che soddisfano tutti i criteri dei parametri relativi a un rischio modesto.

SRS: tutte le altre navi che non rientrano nelle due suddette categorie.

ALLEGATO III

"Allegato IV

ELENCO DEI CERTIFICATI E DOCUMENTI

(di cui all'articolo 13, paragrafo 1)

Parte A Elenco dei certificati e dei documenti che, nella misura in cui sono applicabili, dovrebbero essere controllati almeno durante l'ispezione di cui al punto 2.2.3 (a seconda dei casi):

1. certificato internazionale di stazza;
2. rapporti delle precedenti ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo;
3. certificato di sicurezza per navi da passeggeri (SOLAS 1974, regola I/12);
4. certificato di sicurezza per costruzione per nave da carico (SOLAS 1974, regola I/12);
5. certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico (SOLAS 1974, regola I/12);
6. certificato di sicurezza radio per nave da carico (SOLAS 1974, regola I/12);
7. certificato di sicurezza per nave da carico (SOLAS 1974, regola I/12);
8. certificato di esenzione (SOLAS 1974, regola I/12);
9. documento sulla composizione minima degli equipaggi (SOLAS 1974, regola V/14.2);
10. certificato internazionale di bordo libero (1966) (LLC 66/88, articolo 16.1);
11. certificato internazionale di esenzione di bordo libero (LLC 66/88, articolo 16.2);
12. certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (MARPOL, allegato I, regola 7.1);
13. certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi (MARPOL, allegato II, regola 9.1);
14. certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da acque reflue (ISPPC) (MARPOL, allegato IV, regola 5.1, MEPC.1/Circ.408);
15. certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico (IAPPC) (MARPOL, allegato VI, regola 6.1);
16. certificato internazionale di efficienza energetica (MARPOL, allegato VI, regola 6);
17. certificato internazionale di gestione delle acque di zavorra (IBWMC) (BWMC, articolo 9.1, lettera a), e regola E-2);
18. certificato internazionale del sistema antivegetativo (certificato IAFS) (AFS 2001, allegato 4, regola 2);
19. dichiarazione sull'AFS (AFS 2001, allegato 4, regola 5);
20. certificato internazionale di sicurezza navale (ISSC) o certificato internazionale di sicurezza navale provvisorio (codice ISPS, parte A/19 e appendici);
21. certificati per comandanti, ufficiali o marinai rilasciati conformemente alla convenzione STCW (STCW, articolo VI, regola I/2 e sezione A-I/2);

22. copia del documento di conformità o copia del documento di conformità provvisorio rilasciato conformemente al codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (DoC) (codice ISM) (SOLAS, regola IX/4.2, codice ISM, paragrafi 13 e 14);
23. certificato di gestione della sicurezza o certificato di gestione della sicurezza provvisorio rilasciato conformemente al codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (SMC) (SOLAS 1974, regola IX/4.3, codice ISM, paragrafi 13 e 14);
24. certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti o certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, a seconda dei casi (codice IGC, regola 1.5.4, o codice GC, regola 1.6);
25. certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi o certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi, a seconda dei casi (codice IBC, regola 1.45.4, e codice BCH, regola 1.6.3); 26 certificato di idoneità INF (codice internazionale relativo alle norme di sicurezza per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi) (SOLAS, regola VII/16 e codice INF, regola 1.3);
26. certificato di idoneità INF (codice internazionale relativo alle norme di sicurezza per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi) (SOLAS, regola VII/16 e codice INF, regola 1.3);
27. certificato di assicurazione o qualsiasi altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC 69/92, articolo VII.2);
28. certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi ("Bunker Oil" 2001, articolo 7.2);
29. certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità per la rimozione dei relitti (convenzione "rimozione dei relitti", articolo 12);
30. certificato di sicurezza per unità da passeggeri veloce e licenza di esercizio per unità veloci (SOLAS 1974, regola X/3.2 e codice HSC 94/00, regole 1.8.1 e 1.9);
31. documento di conformità ai requisiti specifici previsti per le navi che trasportano merci pericolose (SOLAS 1974, regola II-2/19.4);
32. documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie e manuale per il carico di granaglie (SOLAS 1974, regola VI/9; codice internazionale per la sicurezza del trasporto delle granaglie alla rinfusa, sezione 3);
33. dichiarazione di conformità del regime di valutazione delle condizioni delle navi (*Condition Assessment Scheme*, CAS), relazione finale del CAS e verbale di revisione (MARPOL, allegato I, regole 20 e 21; risoluzione MEPC.94(46), modificata dalle risoluzioni MEPC.99(48), MEPC.112(50), MEPC.131(53), risoluzione MEPC.155(55), e MEPC.236 (65));
34. registro sinottico (SOLAS 1974, regola XI-1/5);
35. registro degli oli minerali, parti I e II (MARPOL, allegato I, regole 17 e 36);
36. registro dei carichi (MARPOL, allegato II, regola 15);

37. registro dei rifiuti, parti I e II (MARPOL, allegato V, regola 10.3); (MARPOL, allegato V, regola 10);
38. piano di gestione dei rifiuti (MARPOL, allegato V, regola 10; risoluzione MEPC.220(63));
39. giornale di bordo e registrazione del livello e dello stato di attivazione/disattivazione dei motori diesel marini (MARPOL, allegato VI, regola 13.5.3);
40. giornale di bordo per la sostituzione dell'olio combustibile (MARPOL, allegato VI, regola 14.6);
41. registro delle sostanze che riducono lo strato di ozono (MARPOL, allegato VI, regola 12.6);
42. registro delle acque di zavorra (*Ballast Water Record Book*, BWRB) (BWMC, articolo 9.1, lettera b), e regola B-2);
43. impianti fissi di estinzione incendi a gas — certificato di esenzione dei locali da carico e qualsiasi elenco dei carichi (SOLAS 1974, regola II-2/10.7.1.4);
44. manifesto o piano di stivaggio delle merci pericolose (SOLAS 1974, regole VII/4 e VII/7-2; MARPOL, allegato III, regola 54);
45. per le petroliere, registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra (MARPOL, allegato I, regola 31.2);
46. piano di cooperazione per la ricerca e il salvataggio per navi passeggeri in servizio su rotte fisse (SOLAS 1974, regola V/7.3);
47. per le navi passeggeri, elenco dei limiti operativi (SOLAS 1974, regola V/30.2);
48. carte nautiche e pubblicazioni nautiche (SOLAS 1974, regole V/19.2.1.4 e V/27);
49. registrazione delle ore di riposo e tabella delle modalità di lavoro a bordo (codice STCW, sezioni A-VIII/1.5 e 1.7, convenzione ILO n. 180, articolo 5.7, articolo 8.1 e convenzione sul lavoro marittimo/CLM del 2006, norme A.2.3.10 e A.2.3.12);
50. prove dei locali macchine non presidiati (*Unattended machinery spaces*, UMS) (SOLAS 1974, regola II-I/46.3);
51. certificati richiesti ai sensi della direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi;
52. certificati richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente;
53. certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi o dichiarazione di conformità a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; e
54. documento di conformità rilasciato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE.

Parte B Elenco di altri certificati e documenti che, nella misura in cui sono applicabili, devono essere a bordo (a seconda dei casi):

1. disegni di costruzione (SOLAS, regola II-1/3-7);
2. fascicolo di costruzione della nave (SOLAS, regola II-1/3-10);
3. libretto e informazioni di manovra (regolamento SOLAS, regola II-1/28);
4. informazioni sulla stabilità (SOLAS, regole II-1/5 e II-1/5-1 e LLC 66/88, regola 10);
5. informazioni sulla suddivisione e sulla stabilità (MARPOL, allegato I, regola 28);
6. piani e libretti antiavaria (SOLAS, regola II-1/19; MSC.1/Circ.1245)
7. manuale di accesso alla struttura della nave (SOLAS, regola II-1/3-6);
8. fascicoli della relazione di ispezione estesa (nel caso di navi portarinfuse o petroliere) (SOLAS, regola XI-1/2 e codice ESP 2011, paragrafi 6.2 e 6.3 dell'allegato A, parti A e B, e dell'allegato B, parti A e B);
9. manuale di sicurezza del carico (SOLAS, regole VI/5.6 e VII/5; MSC.1/Circ.1353/Rev.1);
10. libretto per navi portarinfuse (SOLAS reg. VI/7.2 e XII/8, codice BLU);
11. piano di carico/scarico di carichi alla rinfusa (SOLAS, regola VI/7.3);
12. informazioni sul carico (SOLAS, regole VI/2 e XII/10, MSC/Circ.663);
13. piano/libretto di lotta antincendio (SOLAS, regole II-2/15.2.4 e II-2/15.3.2);
14. libretto operativo sulla sicurezza antincendio (SOLAS, regola II-2/16.2);
15. manuale di addestramento antincendio (SOLAS, regola II-2/1 5.2.3);
16. manuale di addestramento (SOLAS, regola III/35);
17. registrazioni di formazione, esercitazioni e manutenzione a bordo (SOLAS, regole II-2/15.2.2.5, III/19.3, III/19.5, III/20.6 e III/20.7);
18. piani e procedure specifici per la nave per il recupero di persone dall'acqua (SOLAS, regola III/17-1; MSC.346(91); MSC.1/Circ.1447));
19. sistema di supporto all'assunzione di decisioni per i comandanti (navi passeggeri) (SOLAS, regola III/29);
20. codice internazionale dei segnali e copia del volume III del manuale IAMSAR (SOLAS, regola V/21);
21. registri delle attività di navigazione (SOLAS, regole V/26 e V/28.1);
22. piano di sicurezza della nave e relativi registri (SOLAS, regola XI-2/9 e codice ISPS, parti A/9 e 10);
23. certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dai motori (*Engine International Air Pollution Prevention Certificate*, EIAPPC) (codice tecnico NOX 2008, regola 2.1.1.1);
24. fascicolo tecnico EEDI (MARPOL, allegato VI, regola 20);
25. fascicoli tecnici (codice tecnico NOX 2008, regola 2.3.4);
26. registro dei parametri del motore (codice tecnico NOX, regola 2.3.7);
27. certificato di omologazione dell'inceneritore (MARPOL, allegato VI, regola 16.6);
28. manuale operativo del costruttore per gli inceneritori (MARPOL, allegato VI, regola 16.7);

29. procedura di sostituzione dell'olio combustibile per la sostituzione dell'olio combustibile (MARPOL, allegato VI, regola 14.6);
30. 30 bollettini di consegna e campione rappresentativo del combustibile (MARPOL, allegato VI, regole 18.6 e 18.8.1);
31. piano di emergenza per l'inquinamento da idrocarburi a bordo (MARPOL, allegato I, regola 37.1; risoluzione MEPC.54(32), modificata dalla risoluzione MEPC.86(44));
32. piano di emergenza per l'inquinamento marino a bordo in caso di sostanze liquide nocive (MARPOL, allegato II, regola 17);
33. piano di gestione dell'efficienza energetica della nave (MARPOL, allegato VI, regola 22, MEPC.1/Circ795);
34. piano operativo per trasferimento da nave a nave e registri delle operazioni di trasferimento da nave a nave (MARPOL, allegato I, regola 41);
35. manuale delle procedure e delle disposizioni (chimichiere) (MARPOL, allegato II, regola 14.1; risoluzione MEPC.18(22), modificata dalla risoluzione MEPC.62(35));
36. piano di gestione dei composti organici volatili/COV (MARPOL, allegato VI, regola 15.6);
37. piano di gestione delle acque di zavorra (*Ballast Water Management Plan*, BWMP) (BWMC reg. B-1, risoluzione MEPC.127 (53))
38. rapporto di prova di conformità di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi/LRIT (SOLAS, regola V/19-1.6; MSC.1/Circ.1307);
39. copia del certificato di conformità rilasciato dall'impianto di prova, indicante la data di conformità e le norme di prestazione applicabili dei registratori dei dati di viaggio (*Voyage Data Recorder*, VDR) (SOLAS, regola V/18.8);
40. rapporto di prova del sistema di identificazione automatica/AIS (SOLAS, regola V/18.9, MSC.1/Circ.1252);
41. relazione sull'indagine acustica (SOLAS, regola II-1/3-12);
42. manuale operativo di monitoraggio e controllo dello scarico dell'olio (ODMC) (MARPOL, allegato I, regola 31; risoluzione A.496(XII); risoluzione A.586(14), modificata dalla risoluzione MEPC.24(22); risoluzione MEPC.108(49), modificata dalla risoluzione MEPC.240(65));
43. manuale delle operazioni e delle attrezzature di lavaggio al petrolio greggio (MARPOL, allegato I, regola 35, risoluzione MEPC.81(43));
44. schede dei dati di sicurezza dei materiali (MSDS) (SOLAS, regola VI/5-1, MSC.286 (86));
45. registrazione AFS (AFS 2001, allegato 4, regola 2);
46. scheda tecnica del rivestimento (SOLAS, regola II-1/3-2); e
47. piani di manutenzione (SOLAS, regole II-2/14.2.2, II-2/14.3 e II-2/14.4).

Per riferimento:

1. certificato di registrazione o altro documento di nazionalità (UNCLOS, articolo 9.1.2);
2. certificati sulla robustezza dello scafo della nave e i macchinari, rilasciati dalla società di classificazione competente (richiesti solo se la nave mantiene la propria classe mediante una società di classificazione);
3. registro degli attrezzi da carico (convenzione ILO n. 32, articolo 9.2 (4) e convenzione ILO n. 152, articolo 25);
4. certificati di carico e scarico delle dotazioni (convenzione ILO n. 134, articolo 4.3, lettera e), e convenzione ILO n. 32, articolo 9(4));
5. certificati medici (convenzione ILO n. 73 o CLM, 2006, norma A1.2);
6. registri delle ore di lavoro o di riposo dei marittimi (convenzione ILO n. 180, parte II, articolo 8.1 o MLC, 2006, norma A.2.3.12);
7. certificato di lavoro marittimo (CLM, 2006, regola 5.1.3);
8. dichiarazione del certificato di lavoro marittimo (CLM, 2006, regola 5.1.3);
9. dichiarazione di conformità del lavoro marittimo (*Declaration of Maritime Labour Compliance*, DMLC) a bordo (parti I e II) (CLM, 2006, regola 5.1.3);
10. contratti di lavoro dei marittimi (CLM, 2006, norma A 2.1);
11. certificato di assicurazione o di garanzia finanziaria per il rimpatrio dei marittimi (CLM, 2006, regola 2.5); e
12. certificato di assicurazione o di garanzia finanziaria per la responsabilità dei marittimi (CLM, 2006, regola 4.2).".

ALLEGATO IV

"ALLEGATO VI PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE NAVI (di cui all'articolo 15, paragrafo 1)

Allegato I, "Procedure di controllo da parte dello Stato di approdo" del MOU di Parigi e seguenti istruzioni dello stesso, nella loro versione aggiornata:

PSCC Istruzioni tecniche

- PSCC41-2008-07 Codice di buone pratiche
- PSCC53-2020-08 Definizioni e abbreviazioni

MOU generale di Parigi

- PSCC54-2021-03 Tipo di ispezione
- PSCC55-2022-10 Fermo e azione intrapresa
- PSCC55-2022-08 Modelli di formulari
- PSCC52-2019-05 Controllo operativo
- PSS43-2010-11 Esenzioni dello Stato di bandiera
- PSCC48-2015-09 Responsabilità dell'organismo riconosciuto
- PSCC51 Arresto di un'operazione
- PSCC49-2016-11 Prova di black-out
- PSCC53-2020-06 Rifiuto di accesso (divieto)
- PSCC50-2017-12 Struttura navi portarinfuse/petroliere
- PSCC43-2010-06 Carenaggio
- PSCC53-2020-11 Concessione di un solo viaggio verso un cantiere di riparazione per carenze in caso di "danni accidentali"

Convenzione SOLAS

- PSCC55-2022-09 Codice ISM
- PSCC54-2021-02 Codice ISPS
- PSCC51-2018-12 ECDIS
- PSCC43-2010-32 Registratori dei dati di viaggio (*Voyage Date Recorders*, VDR)
- PSCC43-2010-09 Schede dei dati di sicurezza dei materiali
- PSCC43-2010-21 Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS)
- PSCC44-2011-16 Ganci per il rilascio delle imbarcazioni di salvataggio sotto carico
- PSCC45-2012-10 Stabilità in condizioni di avaria sulle petroliere
- PSCC55-2022-05 Identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi (LRIT)
- PSCC43-2010-28 Misurazioni dello spessore ESP/CAS

- PSCC43-2010-29 Misurazione dello spessore
- PSCC51-2018-11 Codice polare
- PSCC55-2022-02 Codice IGF

Convenzione MARPOL

- PSCC46-2013-18 MARPOL, allegato I, Stazione meteorologica oceanica
- PSCC43-2010-39 MARPOL, allegato II, Stripping
- PSCC47-2014-08 MARPOL, allegato III, Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- PSCC55-2022-07, MARPOL, allegato IV, Acque reflue
- PSCC52-2019-07 MARPOL, allegato V, Rifiuti
- PSCC55-2022-11, MARPOL, allegato VI, Inquinamento atmosferico
- PSCC43-2010-38 Lavaggio al petrolio greggio
- PSCC44-2011-20 MARPOL, Inchieste
- Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico
- PSCC54-2021-06 Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico

Convenzione AFS

- PSCC47-2014-13 Sistemi antivegetativi

Convenzione "Bunker Oil"

- PSCC43-2010-08 Convenzione "Bunker Oil"
- Certificazione della gente di mare e della composizione degli equipaggi
- PSCC54-2021-04 Certificazione della gente di mare e della composizione degli equipaggi (STCW, CLM e SOLAS)
- Convenzione per la gestione delle acque di zavorra
- PSCC51-2018-09 Convenzione per la gestione delle acque di zavorra

Convenzioni ILO

- PSCC52-2019-10 Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM)
- PSCC53-2020-14 Ore di lavoro o di riposo e idoneità al servizio".

ALLEGATO V

"ALLEGATO VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIFIUTO DI ACCESSO NEI PORTI E ANCORAGGI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 16)

- 1) In presenza delle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, l'autorità competente del porto nel quale è deciso il terzo fermo della nave informa per iscritto il comandante della nave del fatto che sarà emesso un provvedimento di rifiuto di accesso che diventerà applicabile immediatamente dopo che la nave avrà lasciato il porto. Il provvedimento di rifiuto di accesso diventa applicabile immediatamente dopo che la nave ha lasciato il porto una volta che le carenze che hanno portato al fermo siano state corrette.
- 2) L'autorità competente invia copia del provvedimento di rifiuto di accesso all'amministrazione dello Stato di bandiera, all'organismo riconosciuto interessato, agli altri Stati membri e agli altri firmatari del MOU di Parigi, alla Commissione e al segretariato del MOU di Parigi. L'autorità competente aggiorna inoltre tempestivamente la banca dati sulle ispezioni con le informazioni relative al rifiuto di accesso.
- 3) Per la revoca del provvedimento di rifiuto di accesso il proprietario o l'armatore rivolge domanda formale all'autorità competente dello Stato membro che ha emanato il provvedimento. La domanda deve essere corredata di un documento dell'amministrazione dello Stato di bandiera, rilasciato in seguito ad una visita a bordo da parte di un ispettore da essa debitamente autorizzato, attestante che la nave è pienamente conforme alle disposizioni applicabili delle convenzioni. L'amministrazione dello Stato di bandiera fornisce all'autorità competente la prova dell'avvenuta visita a bordo.
- 4) La domanda di revoca del provvedimento di rifiuto di accesso dev'essere altresì corredata, eventualmente, di un documento della società di classificazione della nave, in seguito ad una visita a bordo da parte di un suo ispettore, attestante che la nave è conforme alle norme di classificazione specificate dalla società in questione. La società di classificazione fornisce all'autorità competente la prova dell'avvenuta visita a bordo.
- 5) Il provvedimento di rifiuto di accesso può essere revocato soltanto trascorso il periodo di cui all'articolo 16 della presente direttiva e la compagnia deve rivolgere domanda formale all'autorità dello Stato membro che ha emanato il divieto e fornire i documenti richiesti ai paragrafi 3 e 4.
- 6) Tale domanda, corredata dei documenti necessari, deve essere presentata allo Stato che ha emanato il divieto almeno un mese prima della scadenza del periodo di divieto. In caso di inosservanza di tale termine, può verificarsi un ritardo fino a un mese dal ricevimento della domanda da parte dello Stato che ha emanato il divieto.
- 7) Il sistema informativo aggiungerà un fattore di priorità assoluta alla nave, la quale sarà indicata come assoggettabile al tipo di ispezione "ispezione estesa" al successivo scalo nel porto/ancoraggio nella regione.

- 8) L'autorità competente informa per iscritto della sua decisione anche l'amministrazione dello Stato di bandiera, la società di classificazione interessata, gli altri Stati membri, gli altri firmatari del MOU di Parigi, la Commissione e il segretariato del MOU di Parigi. L'autorità competente deve inoltre aggiornare tempestivamente la banca dati sulle ispezioni con le informazioni relative alla revoca del provvedimento di rifiuto di accesso.
- 9) Le informazioni relative alle navi cui è stato rifiutato l'accesso nei porti all'interno della Comunità sono rese disponibili nella banca dati sulle ispezioni e rese pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26 e dell'allegato XIII."